

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **371/2000** (ECLI:IT:COST:2000:371)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **FLICK**

Camera di Consiglio del **06/07/2000**; Decisione del **12/07/2000**

Deposito del **26/07/2000**; Pubblicazione in G. U. **02/08/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25639**

Atti decisi:

N. 371

## ORDINANZA 12-26 LUGLIO 2000

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Agosto Paola, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 15, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000, il Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

che, a parere del giudice rimettente, mentre l'art. 438 comma 5 cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 27 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 - prevede la possibilità per l'imputato di subordinare la richiesta di rito abbreviato all'esperimento di attività di integrazione probatoria, tale modalità di accesso al rito alternativo non è invece contemplata dall'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 per i procedimenti pendenti alla data di efficacia del medesimo decreto e, dunque, anche per quelli in fase processuale successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo la circostanza che, per i procedimenti già pervenuti alla fase dibattimentale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sarebbe preclusa la possibilità di condizionare l'istanza di ammissione al rito abbreviato ad integrazione probatoria, violerebbe gli indicati parametri costituzionali, sotto il profilo dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge - atteso che il differente regime non sembrerebbe giustificato da alcuna effettiva diversità di situazione degli imputati nelle diverse tipologie di fase del procedimento e, piuttosto, ancorato a dato estrinseco e casuale quale quello dello stato procedimentale - e sotto il profilo del diritto di difesa, avuto riguardo alla ingiustificata limitazione di accesso ad una specifica modalità del rito abbreviato.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Alba.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*